



COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE
DEGLI ORTI SOCIALI SUL TERRENO DI PROPRIETÀ
DEL COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO**

Approvato con Delibera di C.C. N. 05/2013
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 2/2017
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

ART. 1. PREMESSA	3
ART. 2. DEFINIZIONE	3
ART. 3. FINALITÀ	3
ART. 4. AVENTI DIRITTO	3
ART. 5. MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE	4
ART. 6. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE	4
ART. 7. ESCLUSIVITÀ	4
ART. 8. DISDETTA E RINUNCIA	4
ART. 9. CANONE DI CONCESSIONE	5
ART. 10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 11. COLTIVAZIONI	5
ART. 12. DISPOSIZIONI A TUTELA DELL'AMBIENTE	6
ART. 13. COSTRUZIONI E RIPARI DA INTEMPERIE	6
ART. 14. DIVIETI	6
ART. 15. IL RAPPRESENTANTE DEI CONCESSIONARI	7
ART. 16. VIGILANZA	7
ART. 17. REVOCA	8
ART. 18. FURTO, DANNI E INFORTUNI	8
ART. 19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	8
ART. 20. CONTROVERSIE	8

Art. 1. Premessa

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione e la gestione delle aree individuate dalla Giunta Comunale da adibire ad uso ortivo.

Art. 2. Definizione ¹

Per "orto sociale" s'intende un appezzamento di terreno che il Comune concede in uso a fini sociali, su area comunale all'uopo destinata, ai soggetti, come in seguito individuati, che ne facciano richiesta, con gli obiettivi di favorirne un utilizzo a carattere di auto sostentamento, per permettere a fasce deboli della popolazione di affrontare difficoltà economiche ed incentivarne un uso ricreativo ed aggregativo tra gruppi di cittadini senza scopo di lucro.

L'orto sociale è destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Art. 3. Finalità

Il Comune di Provaglio d'Iseo, in attuazione dell'art. 2 comma 1 dello Statuto Comunale, favorisce la formazione e l'organizzazione degli orti urbani quali sistemi ordinati di appezzamenti di terreno di proprietà pubblica, al fine di favorire ed incentivare il presidio e la riqualificazione del territorio, le attività ricreative e sociali, la coltivazione senza fini di lucro, nonché la partecipazione dei cittadini alla vita collettiva.

I singoli assegnatari, anche riuniti temporaneamente in gruppo rappresentato, hanno la facoltà di partecipare ad iniziative culturali e sociali oltre a collaborare con l'Istituto comprensivo, altre scuole di ordine e grado o altre associazioni per realizzare e diffondere le buone prassi agronomiche e di corretta filiera alimentare.

Art. 4. Aveni diritto²

Per avere diritto all'assegnazione di un lotto di terreno da adibire ad uso ortivo, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- a. essere residenti nel Comune di Provaglio d'Iseo;
- b. essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell'orto assegnato;
- c. non avere a disposizione un altro terreno da coltivare né pubblico né privato in provincia di Brescia.

Inoltre l'Istituto Comprensivo di Provaglio d'Iseo ha diritto a richiedere l'assegnazione di un orto sociale per realizzare programmi didattici, formativi e riabilitativi.

Un lotto sarà riservato di diritto ai Servizi Sociali Comunali che potranno assegnarlo a soggetti con problemi socio-economici da loro individuati. Se tale riserva non verrà esercitata, il lotto potrà essere assegnato secondo la graduatoria stilata.

¹ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

² Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

Ulteriori criteri determinanti gli aventi diritto potranno essere individuati in eventuali Bandi di assegnazione approvati dalla giunta Comunale e successivamente pubblicati.

Art. 5. Modalità per l'assegnazione³

L'Amministrazione provvederà ad emanare i bandi di assegnazione con definizione di ulteriori criteri, modalità di formazione di graduatorie per l'assegnazione dei lotti individuati come "orti sociali".

Art. 6. Durata dell'assegnazione⁴

La durata della concessione a titolo temporaneo del lotto ad uso orto urbano è di 3 anni, fermo restando il possesso dei requisiti indicati nel presente regolamento e in eventuali bandi.

La possibilità di proroghe o proroghe tecniche sarà gestita nei bandi di assegnazione.

Art. 7. Esclusività

L'orto concesso in gestione al concessionario non può né essere ceduto, né dato in affitto, né dato in successione, ma deve essere coltivato direttamente e con continuità; l'unica eccezione temporaneamente concessa (sei mesi) è per documentati motivi di salute e per vacanze e a favore di una persona di fiducia del concessionario.

Nel caso di decesso del concessionario l'orto viene assegnato al coniuge superstite o al convivente more uxorio, risultante da iscrizione anagrafica viene data la possibilità di subentrare, qualora ne faccia domanda e sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento o Bando di assegnazione, fino a scadenza naturale assegni. In ogni caso l'orto resta a disposizione dei familiari, per il raccolto dei frutti, nei sessanta (60) giorni successivi alla data del decesso dell'assegnatario.

Art. 8. Disdetta e rinuncia

E' fatta salva la facoltà per l'assegnatario di comunicare la disdetta scritta in qualsiasi momento. La rinuncia all'orto viene presentata al Comune che curerà la riassegnazione dell'orto libero.

Al momento del rinuncio, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, qual ora non rimossi, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante, anche per quanto concerne il canone annuo già versato.

³ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

⁴ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

Art. 9. Canone di concessione

Il canone di concessione, stabilito al fine di recuperare le spese di irrigazione, è determinato con nota dell'ufficio preposto.

All'atto della sottoscrizione della convenzione il concessionario dovrà versare € 10.00, quale acconto per i costi del consumo acqua per irrigazione, che saranno conguagliati a fine concessione; tale somma rimane acquisita dall'Amministrazione anche in caso di rinuncia, disdetta e revoca.

Art. 10. Obblighi del concessionario⁵

L'assegnatario ha l'obbligo di rispettare il presente Regolamento.

L'assegnatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune la perdita di ognuno dei requisiti di assegnazione previsti dal regolamento o nel bando; in tal caso la concessione del lotto decade a far data dalla comunicazione e si procede all'assegnazione ad un altro avente diritto per il tempo rimanente sino alla scadenza originaria.

L'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine, la pulizia del proprio orto, a coltivarlo direttamente e con continuità. Alla coltivazione possono contribuire i familiari mentre non è ammesso l'utilizzo di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno.

È obbligo del concessionario tenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni, viottoli, fossetti, ecc.: a tale scopo ogni assegnatario dovrà dedicare, anche a rotazione, una parte del proprio tempo.

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato, senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo.

Il lotto avuto in concessione non può essere ceduto a terzi.

L'assegnatario ha il dovere di utilizzare l'appezzamento di terreno esclusivamente per la coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso proprio o della sua famiglia.

Allo scadere della concessione, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante. I lotti dovranno essere restituiti sgombri da materiali e/o cose ed il sedime dovrà essere immediatamente atto alla coltivazione.

Art. 11. Coltivazioni

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori. È fatto divieto di coltivare qualsiasi coltivazione ad elevato consumo d'acqua.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere interrati nel proprio lotto oppure depositati nella compostiere comune presente nel lato sud-est (il compost dovrà essere poi suddiviso equamente tra i conferitori); non devono creare

⁵ Modificato con Deliberazione di C.C. n. 04/2021

problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

Art. 12. Disposizioni a tutela dell'ambiente

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso dei concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.), che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

Nell'orto non si possono scaricare materiali inquinanti o nocivi.

È vietato inoltre bruciare stoppie, rifiuti, residui vegetali delle coltivazioni.

In conformità alla normativa vigente, è vietato depositare sul suolo o interrare qualsiasi tipo di rifiuto, ad esclusione di quelli organici vegetali derivanti dalla coltivazione dell'orto, quindi tali rifiuti (ad esempio carta e plastica) dovranno essere allontanati da ogni concessionario in modo autonomo.

Art. 13. Costruzioni e ripari da intemperie

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 2), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

È vietata la pavimentazione e l'edificazione di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

Le strutture comuni possono essere variate dall'Amministrazione comunale in base ad esigenze sopravvenute, e non, dai concessionari.

Art. 14. Divieti

È fatto divieto agli assegnatari:

- a. affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in concessione;
- b. commerciare i prodotti coltivati nell'orto;
- c. piantare alberi ad alto fusto;
- d. coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, viti, piante ad alto fusto)
- e. fare arrampicare sulle reti di confine qualsiasi pianta;
- f. allevare animali nel lotto;
- g. entrare negli orti altrui senza permesso;
- h. l'ingresso agli orti a persone estranee se non accompagnate da un concessionario;
- i. accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- j. lavare autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori nell'orto e nelle parti comuni;
- k. bruciare residui di vegetazione o sterpaglie;
- l. eseguire impianti o allacciamenti elettrici non autorizzati dal Comune;
- m. costruire capanni, costruzioni, strutture o recinzioni di qualsiasi genere e simili;
- n. tenere nel lotto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione;
- o. posare teli di nylon, polietilene, lamiera o simili che deturpino l'estetica del lotto ad eccezione di tunnel/serra per la protezione dal gelo e dalle intemperie delle coltivazioni in atto aventi le seguenti dimensioni: altezza massima al centro metri 2

circa, con reti che si dovranno inserire nel contesto agreste e quindi esclusivamente di colorazione idonea;

- p. superare l'altezza di mt 1,60 con eventuali paletti di sostegno delle coltivazioni;
- q. occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- r. usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno o dal dissetarsi;
- s. l'uso di contenitori per la raccolta delle acque almeno che non siano del tipo autorizzato. È altresì vietata la realizzazione di cisterne interrato;
- t. produrre miasmi che creino disagi alla popolazione. In ogni caso il letame deve essere interrato il più presto possibile e comunque entro le 24 ore;
- u. installare nelle parti comuni o nell'appezzamento elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- v. usare e tenere in deposito sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino;
- w. stoccare rifiuti o materiali inquinanti e/o nocivi;
- x. utilizzare singoli contenitori del compost (in sito è presente una buca comune per i resti vegetali);
- y. produrre rumori molesti.

Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento Comunale per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative.

Art. 15. Il rappresentante dei concessionari

I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata all'inizio dell'assegnazione dei lotti dall'Amministrazione Comunale, eleggono a maggioranza fra loro un rappresentante ed un vice che sostituirà il rappresentante per giustificati motivi, che ha il compito di mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale; a lui compete predisporre la manutenzione delle parti comuni degli orti, segnalare agli uffici comunali i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici. Una volta all'anno il rappresentante convocherà un'assemblea degli assegnatari per discutere di eventuali problematiche e/o progetti il cui verbale controfirmato dai partecipanti dovrà essere inviato per conoscenza all'Amministrazione Comunale.

Se il rappresentante viene meno prima della scadenza naturale della concessione, per cause naturali o dimissioni, debitamente presentate per iscritto al Comune di Provaglio d'Iseo, l'Amministrazione Comunale avrà cura di riunire in assemblea i concessionari per eleggere nuovamente a maggioranza fra loro un rappresentante.

Art. 16. Vigilanza

Il controllo sulla corretta gestione dell'orto da parte del concessionario e sul rispetto dei divieti sopra evidenziati è a carico del rappresentante dei concessionari.

I concessionari devono consentire l'accesso ai funzionari del Comune per effettuare le opportune verifiche. I concessionari hanno l'obbligo di vigilare e segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti alloro rappresentante.

Art. 17. Revoca

L'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione. Il Comune, attiva una istruttoria richiedendo per iscritto chiarimenti all'assegnatario. A seguito di due richiami non ottemperati in ordine alla mancata regolarità di gestione dell'orto (ad es., a titolo puramente esemplificativo: mancata coltivazione e raccolta, utilizzo di parassitari non conformi, rispetto altezze)

L'Amministrazione potrà revocare, con efficacia immediata, l'assegnazione provvedendo con il successivo in graduatoria alla riassegnazione del lotto.

L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

Al momento della revoca, per qualunque causa, i beni presenti sul lotto, le coltivazioni in atto e gli eventuali frutti, qual ora non rimossi, non possono formare oggetto di diritto di restituzione né è ammesso alcun indennizzo da parte del Comune o del subentrante, anche per quanto concerne il canone annuo.

Art. 18. Furto, danni e infortuni

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Art. 19. Disposizioni transitorie

Per quanto non specificato l'assegnatario dovrà attenersi alle disposizioni che saranno impartite dagli uffici comunali.

Per il coordinamento delle attività qui regolate e del loro pacifico ed armonioso sviluppo è responsabile l'ufficio tecnico in collaborazione con l'assessore delegato e il rappresentante dei concessionari.

Art. 20. Controversie

Ogni controversia, questione, vertenza verrà esaminata dal Comune con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.